

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 giugno 2024

Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale.

(GU n.139 del 15-6-2024)

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, che ha approvato la tabella ATECO 2007 di classificazione delle attività economiche da indicare in atti e dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono istituiti gli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2019, che ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, modificata con successivi decreti del 13 agosto 2020 e del 30 novembre 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 aprile 2022 di approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2023 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d'imposta 2022;

Tenuto conto dell'aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 1° gennaio 2022;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera g), punto 2), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede di introdurre misure che incentivino l'adempimento spontaneo dei contribuenti attraverso l'introduzione del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 gennaio 2024 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale;

Visti gli articoli da 6 a 39 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, con cui è disciplinata la possibilità di accedere ad un concordato preventivo biennale da parte di contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e, in particolare, l'art. 22, par. 2, lettera b), che, nel consentire l'adozione di processi decisionali basati su trattamenti completamente automatizzati, inclusa la profilazione, richiede che tale possibilità «sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 marzo 2024 di approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d'imposta 2023;

Sentita in data 15 marzo 2024 la Commissione di esperti di cui all'art. 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data 6 giugno 2024;

Decreta:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) decreto legislativo: il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;

b) Agenzia: l'Agenzia delle entrate;

c) proposta o proposta di concordato: la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio dell'attività di impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ai fini del concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;

d) concordato: il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo;

e) ISA: gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

f) contribuenti di minori dimensioni: i contribuenti con volume di affari, di ricavi o compensi inferiori alla soglia prevista per l'applicazione degli ISA;

g) dato personale/dati personali: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente;

h) interessato: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 1, del regolamento (UE) n. 2016/679, la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento;

i) trattamento: ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 2, del regolamento (UE) n. 2016/679, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali;

j) titolare del trattamento: l'Agenzia delle entrate;

k) responsabile del trattamento: SOGEI - Società generale d'informatica S.p.a., alla quale e' affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, nonché, per effetto dell'incorporazione di SOSE S.p.a., l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale e le attività di analisi e di elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale;

l) banche dati: gli archivi dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate;

m) Regolamento: il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 2 Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale

1. E' approvata, in attuazione dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo, la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed e' individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1, per l'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA.

2. Gli elementi necessari all'elaborazione della proposta di concordato sono individuati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui al comma 1.

3. La proposta di concordato e' elaborata sulla base della metodologia approvata dal presente decreto, utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all'applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse.

Ai fini delle rivalutazioni prospettiche della proposta di concordato sono utilizzate le proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia.

4. Ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, hanno applicato gli ISA, gli stessi contribuenti comunicano, in sede di applicazione degli ISA, i dati necessari per l'elaborazione della proposta, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica di cui all'allegato 1. I dati che l'Agenzia fornisce ai contribuenti per l'elaborazione della proposta di concordato sono individuati ed elaborati come indicato nel medesimo allegato 1.

Art. 3 Oggetto e ambito temporale

1. Sulla base della metodologia approvata con il presente decreto, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

- a. il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 15 del decreto legislativo;
- b. il reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo;
- c. il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui all'art. 17 del decreto legislativo.

2. I redditi e il valore della produzione netta di cui al comma 1, lettere a), b) e c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2025.

Art. 4 Cessazione degli effetti del concordato

1. In base a quanto previsto agli articoli 19, comma 2, e 30, comma 2, del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto agli articoli 21, 22, 32 e 33 del medesimo decreto legislativo, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dai richiamati articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali:

a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:

1. danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso;

2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;

3. l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività;

4. la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività;

c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

d. cessione in affitto dell'unica azienda;

e. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Art. 5 Adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024

1. L'Agenzia delle entrate tiene conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

2. A tal fine, i redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e il valore della produzione netta di cui al medesimo art. 3, comma 1, lettera c), individuati con la metodologia approvata con il presente decreto, relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, sono ridotti:

a. in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;

b. in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;

c. in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell'attività economica per un periodo superiore a 120 giorni.

3. Gli eventi straordinari di cui al comma 1 sono riconducibili alle situazioni eccezionali di cui alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 4, verificatesi nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, in ogni caso, in data antecedente all'adesione al concordato.

Art. 6 Misure a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato ai sensi dell'art. 22, p. 2, lettera b) del Regolamento.

1. Per l'elaborazione della proposta sono trattati i dati personali comuni contenuti nelle banche dati, relativi all'identità anagrafica e alla capacità economica, tra cui i dati riguardanti gli ISA, le dichiarazioni fiscali, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i dati contabili, i dati dei versamenti e delle compensazioni, nonché quelli tratti dalle dichiarazioni del contribuente relativi all'assenza di condanne penali per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall'art. 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato, di cui all'art. 10 del Regolamento. Non sono oggetto di trattamento i dati di cui all'art. 9 del Regolamento, né i dati da cui è possibile desumere, anche in via indiretta, le informazioni di cui al citato articolo.

2. I dati utilizzati per l'elaborazione della proposta sono conservati sino al termine di decadenza della potestà impositiva e, comunque, fino alla definizione di eventuali contenziosi. Decorso tale termine, i dati elaborati vengono cancellati, ferma restando la conservazione dei dati contenuti nell'Anagrafe tributaria secondo i criteri a tale scopo stabiliti in relazione alle finalità per le quali ciascun dato è stato raccolto.

3. L'Agenzia, in qualità di titolare del trattamento, tratta esclusivamente i dati personali indispensabili ed effettua le operazioni di trattamento strettamente necessarie all'elaborazione della proposta, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento.

4. L'Agenzia adotta tutte le misure necessarie per escludere i dati personali inesatti o non aggiornati dai trattamenti. A tal fine sono svolte verifiche periodiche sulla qualità dei dati, volte a garantire la correttezza, l'accuratezza, la completezza e la coerenza degli stessi.

5. A tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, l'Agenzia adotta le misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei dati e la sicurezza dei sistemi, nonché quelle necessarie ad assicurare che i dati utilizzati siano attuali, coerenti, completi, tracciabili e ripristinabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento.

6. Nello sviluppo delle metodologie di cui all'art. 2 sono valorizzate le risultanze e le logiche che sottendono le metodologie ISA, rispetto alle quali è stato acquisito il parere della Commissione di esperti di cui al comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che si basano su criteri scientifici e consolidate procedure statistiche. La predetta Commissione, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria dei contribuenti interessati, sulla base del citato comma 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, esprime un parere in merito all'aderenza dei modelli di stima alla realtà economica dei contribuenti operanti nei diversi settori. I dati utilizzati ai fini dello sviluppo delle metodologie ISA sono sistematicamente comunicati e aggiornati dai contribuenti interessati.

7. L'Agenzia assicura la più ampia diffusione delle metodologie di cui all'art. 2 attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

8. I risultati dei trattamenti vengono utilizzati esclusivamente ai fini del concordato. La mancata accettazione della proposta non produce alcuna conseguenza negativa automatica a carico degli interessati, con particolare riferimento alla valutazione del loro livello di affidabilità fiscale che, ai fini dell'attuazione dell'art. 34 del decreto legislativo, resta subordinata a specifiche attività di analisi del rischio. Nell'ambito del trattamento non vengono costruite variabili desunte o derivate.

9. A tutela dei soggetti minori di età, l'Agenzia garantisce di non trattare i dati a loro riferiti, ad eccezione dei dati dei minori emancipati per i quali sono trattati esclusivamente quelli relativi all'attività d'impresa per lo svolgimento della quale tali soggetti sono autorizzati nonché quelli di cui agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo.

10. Al fine di ridurre i rischi di accessi non autorizzati o non conformi alle finalità di trattamento, l'accesso agli strumenti informatici di trattamento è consentito ai soli soggetti specificatamente autorizzati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

11. Il personale specificatamente autorizzato dal titolare o dal responsabile verifica preventivamente, tramite controlli puntuali condotti su campioni rappresentativi della platea di riferimento, la corretta applicazione del modello di stima e la coerenza degli esiti delle elaborazioni svolte in attuazione della metodologia adottata.

Il reddito stimato e quello effettivamente conseguito vengono raffrontati per valutare le potenziali evoluzioni della metodologia.

12. Al fine di impedire che si verifichino trattamenti illeciti o violazioni dei dati personali ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, n. 12, del Regolamento, l'Agenzia procede al controllo degli accessi ai dati e alle informazioni presenti nelle banche dati tramite misure idonee a verificare, anche a posteriori, le operazioni eseguite da ciascun soggetto autorizzato.

13. Ai fini di cui al presente articolo, l'Agenzia effettua la valutazione di impatto di cui all'art. 35 del Regolamento, procedendo periodicamente al relativo aggiornamento e al suo riesame quando insorgono variazioni del rischio rappresentato dalle attività relative al trattamento.

14. L'Agenzia fornisce apposita informativa sul trattamento dei dati tramite pubblicazione sul sito istituzionale nonché tramite il software utilizzato ai fini della visualizzazione ed eventuale accettazione della proposta.

Art. 7 Misure per graduare la proposta di concordato

1. Al fine di garantire il graduale raggiungimento di un livello corrispondente alla piena affidabilità al termine del biennio oggetto di concordato, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa ai redditi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), tiene conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la metodologia di cui all'allegato 1.

2. Ai medesimi fini indicati al comma 1, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 relativa al valore della produzione netta di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), tiene conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e dell'importo individuato come al medesimo comma 1.

Art. 8 Effetti finanziari

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2024

Allegato 1 NOTA TECNICA E METODOLOGICA

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Metodologia ISA

PREMESSA

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) e' un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni, previsto dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo.

Il CPB e' finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Al concordato preventivo biennale, possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti e professioni:

tenuti all'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;

che adottano il Regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'oggetto della definizione del CPB e' diverso per le due tipologie di contribuenti in ragione delle differenze che intercorrono nelle obbligazioni tributarie a cui sono tenute.

Nel presente documento vengono descritti i diversi passaggi metodologici che conducono alla definizione della proposta di CPB sia con riferimento alla base imponibile ai fini delle imposte dirette e sia alla base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per i contribuenti tenuti all'applicazione degli ISA.

Per tali contribuenti, i redditi oggetto di concordato riguardano:

il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;

il reddito d'impresa, di cui all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all'articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR.

Per quanto riguarda l'IRAP, invece, l'oggetto del concordato e' il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Se il contribuente accetta la proposta dell'Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d'imposta oggetto del concordato stesso.

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l'Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia descritta nel presente documento che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

METODOLOGIA PER LA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA DELLA BASE IMPONIBILE CONCORDATARIA

In termini generali, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede, come evidenziato in premessa, la formulazione di una proposta, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:

reddito d'impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;

valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le basi imponibili sono considerate al netto del saldo tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive del periodo d'imposta di riferimento, determinando una corrispondente variazione del reddito concordato.

Poiché il reddito concordatario ai fini del valore della produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di seguito descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione di quest'ultimo e successivamente i criteri per la formulazione della seconda base imponibile.

Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione (p.i. 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;

valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;

confronto con valori di riferimento settoriali;

criterio formulazione base IRAP;

rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

MISURAZIONE DEI SINGOLI INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ E ANOMALIA

Sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, attraverso lo strumento di compliance ISA in fase di dichiarazione 2024, viene effettuata una valutazione economica dei risultati raggiunti nel p.i. 2023. Oggetto di analisi è dunque la valutazione dell'affidabilità, nell'ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle ultime otto annualità disponibili, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con cui le imprese o i lavoratori autonomi realizzano la specifica attività economica.

Per i contribuenti che soddisfano i criteri di accesso al nuovo istituto viene effettuata l'analisi dei singoli indicatori per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità per addivenire alla definizione di una maggiore base imponibile.

In particolare, per gli indicatori che secondo la metodologia di calcolo degli ISA risultano direttamente migliorabili dichiarando delle ulteriori componenti positive, viene preso a riferimento il valore dell'ammontare dei ricavi/compensi necessari per il raggiungimento della massima affidabilità fiscale. A titolo esemplificativo, a tale tipologia di indicatori appartiene l'indicatore elementare di affidabilità Ricavi per addetto che, in caso di punteggio inferiore a 10, prevede la valorizzazione dell'importo necessario per massimizzare il relativo punteggio.

In alternativa sono sviluppate apposite analisi per la costruzione di specifici algoritmi che permettono una valutazione indiretta in termini di ulteriori componenti positivi, similmente ai precedenti indicatori.

A titolo esemplificativo, a tale tipologia di indicatori appartiene l'indicatore elementare di affidabilità Durata e decumulo delle scorte che, in caso di non raggiungimento della piena affidabilità, non prevede la valorizzazione dell'importo necessario per massimizzare il relativo punteggio poiché la sua valorizzazione non dipende dai ricavi/compensi.

Per la valutazione indiretta di tale fattispecie si massimizza la valutazione di affidabilità della gestione del magazzino attraverso l'individuazione di un valore di riferimento delle rimanenze finali che, come conseguenza, determinerà un corrispondente maggior costo del venduto e per la produzione di servizi. Sulla base della funzione di stima relativa all'indicatore elementare di affidabilità Valore aggiunto per addetto viene stimato il maggior valore aggiunto relativo al suddetto incremento del costo del venduto e per la produzione di servizi, determinandosi quindi una quota aggiuntiva di reddito ai fini della determinazione della proposta concordataria.

La scelta dell'utilizzo della funzione di stima del Valore aggiunto per addetto si fonda sul meccanismo strutturale di funzionamento degli ISA, in cui il reddito stimato è pari alla somma del reddito dichiarato e dell'eventuale maggiore valore aggiunto, e alla luce dell'obiettivo di formulare una proposta di base imponibile concordataria da utilizzare ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP.

Qualora un contribuente presenti la piena affidabilità in tutti gli indicatori elementari previsti nel settore economico, quindi conseguendo nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione (p.i. 2023) un punteggio ISA pari a 10, tale passo non prevede la determinazione di maggiori componenti reddituali.

Nel Sub Allegato 1.A si riportano i dettagli di calcolo utilizzati per la rivalutazione di tali indicatori.

Una volta applicato tale meccanismo di rivalutazione per tutti gli indicatori elementari per i quali il contribuente non risulti pienamente affidabile, la maggiore stima risultante viene moltiplicata per un coefficiente di benchmark (b_{bench}) (1) dato dal valore modale di riferimento della distribuzione osservata del rapporto tra il valore aggiunto dichiarato e quello stimato dei contribuenti pienamente affidabili del settore economico (2).

Tale ultimo passaggio deriva dalla considerazione che i contribuenti pienamente affidabili dichiarano naturalmente un valore aggiunto maggiore del corrispondente valore medio (atteso) stimato di riferimento, determinato sulla base delle caratteristiche specifiche di ciascun contribuente, nonché di quelle osservate nel settore in cui opera; occorre pertanto tener conto di tale comportamento nella determinazione della proposta dei contribuenti che nell'applicativo ISA presentano, invece, un punteggio inferiore a 10.

VALUTAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI NELLA GESTIONE OPERATIVA NEGLI ULTIMI TRE PERIODI DI IMPOSTA

Tra gli elementi valutati per la determinazione della proposta concordataria, vi sono le redditività del contribuente nei periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione (p.i. 2023), qualora disponibili.

Tale impostazione, volta a tener conto della storia del contribuente, è coerente con l'impianto metodologico degli ISA e valorizza il patrimonio informativo a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, viene analizzato l'andamento del reddito operativo (3) realizzato dal contribuente nell'esercizio dell'attività economica derivante dalla gestione caratteristica della stessa nelle ultime tre annualità, compresa quella oggetto di dichiarazione.

Una volta calcolata la media ponderata dei redditi operativi nel triennio con pesi (4) dati dai punteggi di affidabilità dei rispettivi anni, il rapporto tra il reddito operativo dell'anno di applicazione e la suddetta media determina un coefficiente di rivalutazione (5) della base concordataria definita fino al passaggio metodologico precedente.

CONFRONTO CON VALORI DI RIFERIMENTO SETTORIALI

Nella determinazione della base imponibile concordataria, viene definito un parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale ($limite_{int}$) (6) previsto sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dalle medesime imprese ISA con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata.

In particolare, con riferimento allo specifico settore, viene analizzata la distribuzione della spesa media per dipendente, individuando, in prima battuta, come valore minimo di riferimento settoriale il primo quartile della relativa distribuzione al netto dei contributi previdenziali (7).

In tal modo è possibile valutare la redditività dell'attività economica esercitata dai contribuenti del settore in relazione alle persone fisiche che invece operano in qualità di dipendente e sulle quali non insiste il rischio che ricade sull'operatore economico che decide di intraprendere l'attività economica stessa (cosiddetto rischio d'impresa). Se la quantificazione del reddito definito dai passaggi metodologici precedenti (8) per l'attività economica esercitata dal contribuente risulti inferiore al livello settoriale di riferimento della spesa di lavoro dipendente, viene preso come riferimento reddituale tale valore minimo.

Tale passaggio metodologico prende spunto da quanto già previsto ai fini del calcolo del contributo IVS (Invalidità Vecchiaia e Superstiti) dovuto dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che prevede l'individuazione di un livello minimo retributivo per il versamento dei contributi minimi sulla base del minimale giornaliero di retribuzione utilizzato per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio.

CRITERIO FORMULAZIONE BASE IRAP

Per quanto attiene la seconda base imponibile oggetto di proposta di concordato, al valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive dichiarata dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione (p.i. 2023) viene sommata l'eventuale differenza rilevata tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato (p.i. 2023) e quanto quantificato anche per effetto del confronto con i valori di riferimento settoriali risultante nel passo precedente. (9)

In tal modo anche la definizione della presente base imponibile tiene conto dell'analisi dell'affidabilità fiscale del contribuente, della tendenza dei risultati economici conseguiti e dei valori di riferimento settoriali.

RIVALUTAZIONE CON PROIEZIONI MACROECONOMICHE

Le proiezioni macroeconomiche per l'Italia nel quadriennio 2023-26, presentate a dicembre 2023 da Banca d'Italia nell'ambito dell'esercizio coordinato dell'Eurosistema (10) 10, tengono conto dei rischi derivanti dall'instabilità geo-politica, che potrebbe determinare nuovi rincari delle materie prime e deteriorare la fiducia degli operatori economici, insieme alle tensioni internazionali e all'indebolimento dell'economia cinese. A questi fattori, poi, vanno aggiunte condizioni di finanziamento più stringenti per imprese e famiglie, conseguenti al forte rialzo dei tassi di interesse della politica monetaria, e un'incertezza elevata, legata soprattutto all'evoluzione dell'attività economica globale.

Le stime del PIL italiano prevedono una crescita dello 0,6% nel 2024 e dell'1% nel 2025.

Alla luce delle informazioni a disposizione per i periodi d'imposta oggetto del concordato preventivo biennale, la base della proposta concordataria a seguito dei passaggi metodologici precedentemente descritti viene rivalutata attraverso l'utilizzo delle proiezioni macroeconomiche disponibili.

Analogamente anche la base imponibile con riferimento al valore della produzione netta rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive viene successivamente rivalutata utilizzando i medesimi parametri di proiezione relativi alle previsioni macroeconomiche già applicati per la definizione della proposta ai fini delle imposte dirette, in modo quindi da poter definire la relativa proposta concordataria per il biennio successivo relativa al valore della produzione netta.

(1) Nel Sub Allegato 1.B vengono riportati i coefficienti di benchmark per ciascun ISA e tipologia di reddito.

(2) Il valore modale settoriale viene limitato rispetto a un percentile della distribuzione complessiva osservata nei diversi settori ISA.

(3) Il reddito operativo preso a riferimento tiene conto delle specificità del settore in cui si opera (ad esempio, la distinzione della tipologia di reddito: impresa o lavoro autonomo) e degli eventuali ulteriori componenti positivi che massimizzano il punteggio di affidabilità fiscale limitati a 40.000 €. I redditi operativi delle due annualità precedenti quelle di dichiarazione, così definiti costituiscono variabili precalcolate che integrano quelle individuate nell'Allegato 95 al DM 18 marzo 2024. Si tratta di dati precalcolati per singola posizione ISA non modificabili. Nel caso in cui non sia possibile precalcolare il dato, il rispettivo valore sarà posto pari a zero.

(4) Vengono inclusi nel calcolo della media ponderata dei redditi operativi soltanto gli anni per i quali il relativo punteggio di affidabilità è pari o superiore a 8 e che presentano una redditività positiva.

(5) Il valore di tale coefficiente di rivalutazione prevede un limite nella variazione massima/minima pari al $\pm 10\%$ e quindi risulta compreso tra 0,9 e 1,1. Il coefficiente viene applicato solo in presenza di una base concordataria, definita al passo precedente, maggiore di zero. Il valore di tale coefficiente di rivalutazione prevede un limite nella variazione massima/minima pari al $\pm 10\%$ e quindi risulta compreso tra 0,9 e 1,1. Il coefficiente viene applicato solo in presenza di una base concordataria, definita al passo precedente, maggiore di zero.

(6) Nel Sub Allegato 1.B vengono riportati i livelli di redditività minimi per ciascun ISA.

(7) Il valore di riferimento settoriale viene limitato rispetto a un percentile della distribuzione complessiva osservata nei diversi settori ISA.

(8) L'eventuale minore o maggiore base imponibile rispetto al reddito dichiarato, sulla base dei passi fin qui descritti, non potrà eccedere il valore di 40.000€ eventualmente rivalutato sulla base della redditività mediana settoriale ($rif_{r,dd}$) limitata rispetto a un percentile della distribuzione complessiva osservata nei diversi settori ISA. Tale valore monetario si colloca al 95° percentile della distribuzione delle ulteriori componenti positive dichiarate dai contribuenti per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale. Nel Sub Allegato 1.B vengono riportate le redditività settoriali individuate.

(9) In presenza di un reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato negativo, tale scostamento corrisponde al valore monetario definito nella fase di confronto con i riferimenti settoriali. In presenza di un valore della produzione netta dichiarato ai fini del concordato negativo, la quantificazione della base su cui applicare le proiezioni macroeconomiche corrisponde al valore monetario definito nella fase di confronto con i riferimenti settoriali.

(10) Banca d'Italia, Proiezioni-macroeconomiche-Italia-aprile-2024.pdf (bancaditalia.it), aprile 2024.

SUB ALLEGATI

SUB ALLEGATO 1.A - VALUTAZIONE INDIRETTA DEI SINGOLI INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ E ANOMALIA

Vengono di seguito riportate, distintamente per ciascun indicatore elementare qualora previsto, le ulteriori modalità di calcolo ad integrazione di quanto già previsto nelle Note tecniche e metodologiche, approvate con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione degli ISA e con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione delle modifiche agli Indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta 2023 per la determinazione delle eventuali ulteriori componenti reddituali per la definizione della proposta di concordato.

DURATA DELLE SCORTE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, il Costo del venduto e per la produzione di servizi e' aumentato per un importo pari all'incremento del magazzino, calcolato come differenza tra le Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale dichiarate e quelle di massima affidabilità (11)

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto" con il nuovo Costo del venduto e per la produzione di servizi e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore degli addetti non dipendenti calcolato come differenza tra la soglia minima complessiva di riferimento ed il valore dichiarato dal contribuente.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (12), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

ANALISI DELL'APPORTO DI LAVORO DELLE FIGURE NON DIPENDENTI RAPPORTATO AI GIORNI DI APERTURA

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore degli addetti non dipendenti calcolato come differenza tra la soglia minima complessiva di riferimento ed il valore dichiarato dal contribuente in base ai giorni di apertura dell'esercizio.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dal calcolo della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra indicata (13), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

INCIDENZA DEGLI AMMORTAMENTI

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il valore dei beni strumentali mobili dividendo la variabile ammortamenti per beni mobili strumentali dichiarata dal contribuente per la soglia massima dell'indicatore divisa 100.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto" con il nuovo valore dei beni strumentali mobili e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

INCIDENZA DEI COSTI PER BENI MOBILI ACQUISITI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI PER LOCAZIONE FINANZIARIA

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria dividendo il valore dei canoni di leasing dichiarati dal contribuente per la soglia massima dell'indicatore divisa 100.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dal calcolo della funzione "Valore aggiunto per addetto" con il nuovo valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

INCIDENZA DEI COSTI RESIDUALI DI GESTIONE (14)

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente di costo del venduto dividendo il valore dichiarato dei costi residuali di gestione dal contribuente per la soglia di riferimento dell'indicatore (15) e sottraendo i relativi costi produttivi.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il costo del venduto e per la produzione di servizi con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore (16).

COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO

In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del venduto e per la produzione di servizi con i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce l'ammontare delle eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

COSTO DEL VENDUTO (RELATIVO A PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAPO FISSO) NEGATIVO

In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad

aggio o ricavo fisso) e gli Aggì derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso con i Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce l'ammontare delle eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO O NULLO

In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del venduto e per la produzione di servizi con i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce l'ammontare delle eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi derivante da un valore delle esistenze iniziali minore rispetto alle relative rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il costo del venduto e per la produzione di servizi con la differenza, in valore assoluto, tra i due importi purché superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI SOGGETTI AD AGGIO O RICAVI FISSO CON LE RELATIVE RIMANENZE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi derivante da un valore delle esistenze iniziali minore rispetto alle relative rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del venduto (relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e gli Aggì derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso con la differenza, in valore assoluto, tra i due importi purché superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

PRESENZA DEI BENI STRUMENTALI ESSENZIALI

In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) per un valore specifico settoriale di riferimento (b_{beni}) riportato nel Sub Allegato I.B, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce l'ammontare delle eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO ADDETTI PER GIORNATA DI APERTURA

In presenza di una anomalia evidenziata dall'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore degli addetti non dipendenti calcolato come differenza tra la soglia minima e il valore dell'indicatore dichiarato dal contribuente.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (17), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce l'ammontare delle eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO POSTI PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, se il valore massimo tra Somma dei Posti a sedere interni per tutte le unità locali + (Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le unità locali) x 25/100 e Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le unità locali risulta inferiore al prodotto tra la soglia minima e il numero addetti dichiarato, la differenza relativa tra le due quantità, moltiplicata per un coefficiente specifico di settore (b_{posti}) riportato nel Sub Allegato I.B, viene applicata al costo del venduto e per la produzione di servizi.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il costo del venduto e per la produzione di servizi con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

Se il rapporto del valore massimo tra Somma dei Posti a sedere interni per tutte le unità locali + (Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le unità locali) x 25/100 e Somma dei Posti a sedere esterni per tutte le unità locali e la soglia massima risulta maggiore del numero addetti dichiarato, si determina il maggior valore degli addetti non dipendenti calcolato come differenza tra il suddetto rapporto ed il valore dichiarato dal contribuente.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (18), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO DI CONDOMINI PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come differenza tra il numero di condomini amministrati diviso per la soglia di riferimento dell'indicatore (19) e il numero addetti dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (20), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO DI EDIFICI IN FM PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come differenza tra il numero di edifici in Facility Management diviso per la soglia di riferimento dell'indicatore (21) e il numero addetti dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (22), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO DI UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come differenza tra il numero di Unità immobiliari gestite (esclusi i terreni) diviso per la soglia di riferimento dell'indicatore (23) e il numero addetti dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (24), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

COSTO DELL'ALIMENTAZIONE DEL VEICOLO PER CHILOMETRO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore dei Costi dell'alimentazione del veicolo calcolato come differenza tra il prodotto ottenuto tra la soglia massima, incrementata di un valore pari a 0.01, e la Percorrenza chilometrica annua dichiarata divisa per 100 ed il valore dichiarato dal contribuente.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando i Costi dell'alimentazione del veicolo con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

PERCORRENZA CHILOMETRICA PER AUTOMEZZO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore del numero di chilometri percorsi, calcolato come differenza tra il prodotto della soglia massima, incrementata di un valore pari a 0.01 e moltiplicata per 1000, per il numero di veicoli dichiarati e la Percorrenza chilometrica annua dichiarata dal contribuente.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il numero di chilometri percorsi con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO DI CABINE VERNICIATURA PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come differenza tra il rapporto tra il numero di cabine verniciatura, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attività nel corso del periodo di imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero addetti dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (25), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO DI EQUILIBRATICI RUOTE PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come differenza tra il rapporto tra il numero di equilibratrici ruote, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attività nel corso del periodo di imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero addetti dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (26), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come differenza tra il rapporto tra il numero di linee diagnostiche, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attività nel corso del periodo di imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero addetti dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (27), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO DI PONTI SOLLEVATORI PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come differenza tra il rapporto tra il numero di ponti sollevatori, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attività nel corso del periodo di imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero addetti dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (28), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO DI ATTREZZI SOLLEVAMENTO MOTO PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come differenza tra il rapporto tra il numero di attrezzi sollevamento moto, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attività nel corso del periodo di imposta/12), diviso per la soglia massima dell'indicatore e il numero addetti dichiarato. La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (29), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina la parte eccedente del numero addetti calcolata come differenza tra il totale dei mq dei locali destinati a officina, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attività nel corso del periodo di imposta/12), diviso per la soglia di riferimento dell'indicatore (30) e il numero addetti dichiarato. La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti con la parte eccedente sopra calcolata (31), e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

SPESE SOSTENUTE PER DETERGENTI PER LAVAGGIO AD ACQUA PER MACCHINA PER IL LAVAGGIO AD ACQUA

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore delle spese sostenute per detersivi e altri prodotti chimici per lavaggio ad acqua calcolato come differenza tra il prodotto tra la soglia massima, incrementata di un valore pari a 0.01, e la somma delle macchine per lavaggio ad acqua dichiarate dal contribuente, parametrate alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attività nel corso del periodo di imposta/12), ed il corrispondente valore delle spese dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando le spese sostenute per detersivi e altri prodotti chimici per lavaggio ad acqua con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

SPESE SOSTENUTE PER DETERGENTI PER LAVAGGIO A SECCO PER LAVASECCO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore delle spese sostenute per solventi e altri prodotti chimici per lavaggio a secco calcolato come differenza tra il prodotto tra la soglia massima, incrementata di un valore pari a 0.01, e il numero di lavasecco dichiarate dal contribuente, parametrate alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attività nel corso del periodo di imposta/12) ed il corrispondente valore delle spese dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando le spese sostenute per detersivi e altri prodotti chimici per lavaggio ad acqua con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO DI PASTI EROGATI PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore del numero di pasti erogati, calcolato come differenza tra il prodotto tra la soglia massima, incrementata di un valore pari a 0.01, e il numero di addetti, ed il corrispondente valore dei pasti dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il numero di pasti erogati con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

ASSENZA DEL NUMERO DI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE IN PRESENZA DEI RELATIVI UTILI

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la variabile numero Addetti dell'ammontare minimo di 0,1, necessario per annullare l'anomalia osservata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

NUMERO DI VEICOLI PER ADDETTO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, viene inizialmente calcolato un valore di riferimento del numero di veicoli moltiplicando la soglia di riferimento (32) per il numero di addetti, parametrato alla quota di mesi di attività nel corso del periodo di imposta (numero di mesi attività nel corso del periodo di imposta/12), che, moltiplicato per un coefficiente specifico di settore (b_{km}), riportato nel Sub Allegato 1.B, determina un maggior ammontare della Percorrenza chilometrica complessiva annua.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la Percorrenza chilometrica complessiva annua con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

COSTO DEL CARBURANTE AL LITRO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi derivante da un valore dello stesso superiore alla soglia massima oppure nel caso in cui la Quantità di carburante consumato nel corso del periodo d'imposta sia pari a zero e le Spese per il carburante consumato nel corso del periodo d'imposta siano positive, si determina il maggior valore della Quantità di carburante consumato nel corso del periodo d'imposta calcolato come differenza tra l'ammontare di riferimento, dato dalla somma della quantità di benzina consumata dichiarata e il rapporto tra i costi sostenuti per l'acquisto di carburante (esclusa la benzina) dichiarati dal contribuente e la soglia massima, ed il corrispondente valore dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando Quantità di carburante consumato nel corso del periodo d'imposta con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

INCIDENZA DEI VEICOLI DI SCORTA E DI SERVIZIO SUL TOTALE DEI VEICOLI

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, l'Incidenza dei veicoli di scorta e di servizio sul numero complessivo di veicoli viene posta pari al suo valore limite (50) diviso 100 rideterminando i valori delle variabili Numero di centinati, Numero di cisterne, Numero di frigo e Numero di furgonati.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta con i nuovi valori delle suddette variabili ricalcolate, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

TASSO MEDIO DI OCCUPAZIONE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore del Totale Presenze Nette calcolato come differenza tra il prodotto della soglia minima di riferimento, incrementata di un valore pari a 0.01, per il Numero totale dei posti letto fissi ponderato per i giorni di apertura dichiarati e il Numero totale di presenze dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Totale Presenze Nette con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

COSTO PER LITRO DI GASOLIO CONSUMATO DURANTE IL PERIODO D'IMPOSTA

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi derivante da un valore dello stesso inferiore alla soglia minima, si determina il maggior valore del Costi sostenuti per l'acquisto di gasolio, calcolato come differenza tra il prodotto della soglia minima di riferimento per i Litri di gasolio consumati durante il periodo d'imposta e il corrispondente valore dichiarato.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando i Costi specifici: Carburanti e lubrificanti con la parte eccedente sopra calcolata, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

VALORIZZAZIONE DEGLI INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, calcolato come differenza tra il corrispondente valore dichiarato e la somma tra i Costi afferenti alla produzione e la differenza tra Esistenze iniziali relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi e Rimanenze finali relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi e la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente sopra calcolata sulla base del corrispondente peso relativo, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

VALORIZZAZIONE DELLE RIMANENZE FINALI PER LE IMPRESE CHE SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE ATTIVITÀ DI AFFITTO DI AZIENDE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, si determina il maggior valore il valore delle Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale come eccedenza rispetto alla soglia massima di riferimento (100.000 euro). La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi e la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente sopra calcolata sulla base del corrispondente peso relativo, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, MATERIE PRIME E MERCI CON LE RELATIVE RIMANENZE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi derivante da un valore delle Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale minore rispetto alle relative rimanenze finali, si determina il maggior valore delle Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale come differenza tra il corrispondente valore dichiarato e le relative esistenze iniziali.

La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi e la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente sopra calcolata sulla base del corrispondente peso relativo purché superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi derivante da un valore delle Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale minore rispetto alle relative rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente data dalla differenza (in valore assoluto) tra i due importi purché superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE E SERVIZI NON DI DURATA ULTRANNUALE CON LE RELATIVE RIMANENZE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi derivante da un valore delle Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale a cui è applicato il correttivo delle corrispondenze minore rispetto alle relative rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente data dalla differenza (in valore assoluto) tra i due importi purché superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI OPERE E SERVIZI DI DURATA ULTRANNUALE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 5 DEL TUIR CON LE RELATIVE RIMANENZE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi derivante da un valore delle Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR minore rispetto alle relative rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente data dalla differenza (in valore assoluto) tra i due importi purché superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base dei

dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

CORRISPONDENZA DELLE ESISTENZE DI PRODOTTI FINITI CON LE RELATIVE RIMANENZE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi derivante da un valore delle Esistenze iniziali relative a prodotti finiti minore rispetto alle relative rimanenze finali, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addeito", ottenuta incrementando la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente data dalla differenza (in valore assoluto) tra i due importi purché superiore a 100 euro più il 5% delle rimanenze finali dell'anno precedente, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI NEGATIVO

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addeito", ottenuta incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi con i costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

CORRISPONDENZA DELL'ANNO DI INIZIO ATTIVITÀ CON I DATI IN ANAGRAFE TRIBUTARIA

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, la differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addeito", ottenuta ricalcolando l'età professionale sulla base dell'anno di inizio risultante in anagrafe tributaria, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

CORRISPONDENZA DELLE OPERAZIONI DA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE EDILE CON QUELLE DICHIARATE NEI DATI DEI BONIFICI PER RISTRUTTURAZIONE

In presenza di una anomalia dell'indicatore oggetto di analisi, la parte eccedente del valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione rispetto a quello dichiarato costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

SUB ALLEGATO 1.B - PARAMETRI SETTORIALI

Vengono di seguito riportati, distintamente per ciascun ISA qualora previsto, i parametri necessari per la determinazione della Proposta di concordato.

Nell'ambito di questa Nota Tecnica e Metodologica e' usato, come separatore decimale, il punto (.), l'assenza di un valore numerico ("-") implica il non utilizzo dello stesso.

Per una chiara lettura dei valori riportati si prenda a riferimento il seguente glossario:

SIMBOLO	DEFINIZIONE
b bench	Coefficiente di benchmark
rif redd	Coefficiente rivalutazione della redditività settoriale
limite sett	Valore di riferimento settoriale
b beni	Coefficiente beni essenziali
b posti	Coefficiente numero posti
b km	Coefficiente percorrenza chilometrica

Parte di provvedimento in formato grafico www.studioassociatoghiglione.it/Documenti/Altri-documenti/2024-06-14-1.pdf

(11) Il valore delle Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale di massima affidabilità e' ottenuto ponendo pari alla soglia minima il valore dell'indicatore Durata delle scorte.

(12) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(13) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(14) La medesima modalità di calcolo per la determinazione delle eventuali ulteriori componenti reddituali si applica anche agli indicatori: Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni, Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto dei ristorni e delle spese non documentabili, Incidenza dei costi residuali di gestione, al netto delle spese non documentabili, Incidenza dei costi residuali di gestione al netto dei costi sostenuti per conto del cliente e riaddebitati in fattura.

(15) La soglia di riferimento e' pari a: $\text{soglia minima} + 4.99 \times (\text{soglia massima} - \text{soglia minima})/9$.

(16) Per gli ISA delle costruzioni: La differenza tra il valore aggiunto stimato derivante dalla riapplicazione della funzione "Valore aggiunto per addetto", ottenuta incrementando il Costo del materiale impiegato e per la produzione di servizi e la Variazione delle rimanenze (iniziali-finali) valutate a costo con la parte eccedente sopra calcolata sulla base del corrispondente peso relativo, e il valore aggiunto stimato sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, costituisce le eventuali corrispondenti ulteriori componenti reddituali positive correlate a tale indicatore.

(17) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(18) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(19) La soglia di riferimento e' pari a: $\text{soglia minima} + 4.99 \times (\text{soglia massima} - \text{soglia minima})/9$.

(20) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(21) La soglia di riferimento e' pari a: $\text{soglia minima} + 4.99 \times (\text{soglia massima} - \text{soglia minima})/9$.

(22) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(23) La soglia di riferimento e' pari a: $\text{soglia minima} + 4.99 \times (\text{soglia massima} - \text{soglia minima})/9$.

(24) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(25) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(26) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(27) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(28) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(29) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(30) La soglia di riferimento e' pari a: $\text{soglia minima} + 4.99 \times (\text{soglia massima} - \text{soglia minima})/9$.

(31) La parte eccedente non potrà essere superiore a 3 che corrisponde al limite superiore della distribuzione degli scostamenti del maggior valore degli addetti non dipendenti.

(32) La soglia di riferimento e' pari a: $\text{soglia minima} + 4.01 \times (\text{soglia massima} - \text{soglia minima})/9$